**CAPITOLATO SPECIALEPER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUDIO/VIDEO/LUCI PER GLI EVENTI ORGANIZZATI O PATROCINATI DAL COMUNE DI SORRENTO, MEDIANTEACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO**

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento dei servizi audio/video/luci per eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati da questo Ente, tramite apposito Accordo Quadro, da cui far risultare le condizioni alle quali l’affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi. Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti applicativi, il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

La presente procedura verrà attivata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2023, mediante accordo quadro con un solo operatore economico, stabilendo che l’aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà mediante il criterio del maggior ribasso percentuale sull’importo presunto, che verrà applicato sulle singole voci di spesa di cui all’allegato B.

L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nella forma della scrittura privata sulla piattaforma MEPA.

I contratti applicativi saranno stipulati in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023.

In ogni singolo contratto attuativo verranno indicati:

* Gli eventi da svolgersi;
* L’identificazione dei servizi richiesti;
* Il nominativo del RUP;
* I tempi e le modalità di svolgimento;
* Il corrispettivo;
* Il CIG.

I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del presente accordo quadro sono regolati dalla richiesta di preventivo, dal preventivo formulato dall’operatore economico, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell’accordo.

3. DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e cesserà dopo due anni ovvero prima dei due anni nel caso in cui sia stato raggiunto l’importo contrattuale massimo fissato in € 70.000,00 iva esclusa.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Sorrento. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti attuativi sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l’ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all’affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro.

L’Accordo Quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sarà stato raggiunto l’importo massimo di spesa, senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.

L’importo complessivo dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto dalla stazione appaltante e il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’appaltatore.

Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l’importo contrattuale massimo, l’accordo quadro potrà essere prorogato,nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all’Operatore Economico da parte del Comune di Sorrento.

**4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

L’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali degli eventuali futuri contratti applicativi che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell’Accordo relativi ai servizi di audio/video/luci per gli eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento.

I servizi oggetto dell’affidamento possono consistere, di volta in volta e indicativamente, in una combinazione delle voci di cui all’allegato B, a seconda delle esigenze specifiche del singolo evento e disciplinate con specifici contratti attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

I suddetti servizi dovranno essere prestati “a chiamata”, ad evento, secondo le modalità e nei luoghi e tempi specificati nei singoli contratti attuativi, garantendo la presenza di tecnici nel numero e nelle professionalità necessarie a garantire il corretto svolgimento degli eventi.

L’elenco delle apparecchiature di cui all’allegato B e la relativa quantificazione dei prezzi, è stato desunto a seguito di approfondite analisi fondate su indagini di mercato e su specifiche di precedenti affidamenti risultati congrui rispetto alle esigenze.

Il servizio reso per ogni evento lo si intende incluso di trasporto, montaggio/smontaggio delle attrezzature richieste, nonché dell’assistenza tecnica e di tutti i cavi di collegamento.

Inoltre, laddove sia richiesta l’emissione di dichiarazione di conformità o di progetto dell’impianto elettrico EX D.M. 37/08, o l’emissione di dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature, resta tutto a carico della ditta appaltatrice.

**5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L’appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale, aventi le caratteristiche indicate in sede di preventivo, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, mediante l’appalto attuativo richiederà i servizi secondo le proprie necessità, inviando richiesta all’indirizzo pec indicato in sede di manifestazione d’interesse, almeno entro 24 ore prima dell’evento, salvo urgenze impreviste.

Tale richiesta conterrà i seguenti elementi:

* luogo di espletamento del servizio;
* data e orario dell’evento;
* data e ora dell’allestimento e prove tecniche e del disallestimento eventuali;
* durata dell’evento;
* servizi richiesti.

**6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La Stazione Appaltante liquiderà l’importo dovuto, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nonché subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall’affidatario.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l’accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture dovranno indicare il codice CIG acquisito dalla stazione appaltante e comunicato dalla stessa all’appaltatore in sede di appalto attuativo.

Il corrispettivo contrattuale, determinato in base al preventivo offerto, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

**7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L’appaltatore dovrà comunicare al Comune di Sorrento gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune di Sorrento non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

**8. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L’affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Sorrento, oltre a quelli di cui al DPR n.62 del 16.04.2013.

La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all’affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

**9. RECESSO**

L’Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 190 del D.Lgs 36/2023. L’Amministrazione ha inoltre l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 5 dell’art. 94 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l’Accordo quadro, stipulando un nuovo contratto con altro operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso l’affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

**10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà dell’Amministrazione committente risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente documento, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché almeno con 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. e all’articolo 190 del D.Lgs 36/2023, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- frode dell’affidatario;

- cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente;

- danni gravi provocati dall’affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;

- quando le penali raggiungono il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;

- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;

- mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Sorrento”, oltre a quelli di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013;

- subappalto non autorizzato.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**11. PENALI**

I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere, pienamente e correttamente eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

* se l’Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo del 10% dell’ammontare netto dell’appalto attuativo. L’importo sarà calcolato in base alla gravità dell’inadempimento.

In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data ProtectionRegulation - GDPR) nell’ambito della procedura e dell’esecuzione del contratto.

**13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata.